



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
3	22/04/2025

Ufficio Sindaco

Ufficio Sindaco

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA.-
----------	---



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

IL SINDACO

Rilevato che con l'arrivo della stagione primaverile si sono ripresentate le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* – linnaeus);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30-10-2007 la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell'insetto di che trattasi;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Ritenuto di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Ritenuto indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto in particolar l'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 ss.mm.

Vista la L. 241/90 e ss.mm.;

Vista la L. 689/1981 e ss.mm.;

ORDINA

- A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*-Linnaeus); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus Nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.

Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati, di cui al punto precedente, dovranno attivarsi per attuare gli **interventi di lotta microbiologica e/o chimica** secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.

AVVISA



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

1. che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica;
3. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..
4. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981;
5. La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
6. oltre al pagamento delle altre sanzioni dovute per legge, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00 così come previsto dall'art. 55 c. 15 del D. Lgs. 19/02-02-2021.

DEMANDA

all'ufficio di Vigilanza locale e all' ASP competente - Dip. Prevenzione, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

1. all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
2. sul sito Web comunale;
3. tramite affissione nei luoghi pubblici;
4. venga trasmessa all'Ufficio di Vigilanza Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
5. venga trasmessa copia all'A.S.P. di Cosenza - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica;
6. venga trasmessa alla Stazione Carabinieri/Corpo Forestale di San Pietro in Guarano (CS);

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Castiglione Cosentino (CS) esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Castiglione Cosentino (CS) con sede in p.zza V. Veneto – Castiglione Cosentino (CS). Il Responsabile della protezione dei dati personali/D.P.O. è la Soc. Asmenet Calabria S.C.A.R.L.. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale: www.comune.castiglioneconsentino.cs.it

Dalla residenza Municipale, 18/04/2025

Il Sindaco

Salvatore Magarò



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

Sindaco

magaro' salvatore / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente